Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Lunedì 6 novembre — **Numero 259**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120 » » 80 » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell' Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918 e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, con decreto del 2 corrente mese, **ha nominato ministro di** Stato l'on. dott. Alfredo Lusignoli, **senatore del Regno.**

SENATO DEL REGNO

ORDINE DEL GIORNO

per la seduta pubblica di giovedì 16 novembre 1922, alle ore 16.

1. Comunicazioni del Governo.
2. Sorteggio degli uffici.

Il presidente
TITTONI.

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei deputati è convocata per giovedì 16 novembre 1922, alle ore 15, col seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Governo.

Il presidente
della Camera dei deputati
DE NICOLA.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1360 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle privative dei sali e tabacchi, approvato con R. decreto 15 giugno 1865, n. 2397;

Visto l'articolo 14 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, che aumentò le pene pecuniarie sancite dagli articoli 33 e 34 del citato testo unico per le differenze di tabacco in confronto del manifesto e delle dichiarazioni;

Visto l'articolo 26 della legge 2 aprile 1886, n. 3754, che modificò l'articolo 28 del citato testo unico, relativo alle contravvenzioni assimilate al contrabbando;

Ritenuto necessario aggravare alcune delle sanzioni penali sancite dalle suindicate leggi;

Ritenuto altresì opportuno introdurre nella legislazione sulle privative dei sali e tabacchi una disposizione che, a simiglianza di quanto statuisce l'art. 91 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, sancisca una penalità per tutte quelle infrazioni per le quali non è prevista pena speciale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Per il contrabbando di tabacco, la multa fissa stabilita dall'art. 24 del testo unico delle leggi sulle privative dei sali e dei tabacchi approvato con R. decreto 15 giugno 1365, n. 2397, è portata a L. 255, e quelle proporzionali sono aumentate nella misura seguente:

1° per il tabacco gregoio da L. 50 a L. 250;

2° per qualunque specie di tabacco lavorato da L. 100 a L. 300.

Art. 2.

Le multe stabilite dall'art. 37 della legge 15 giugno 1865, n. 2397, sono portate a L. 250 per la seminagione di tabacco, a L. 10 per ogni pianta trapiantata, e a L. 10 per ogni pianta coltivata senza licenza.

Art. 3.

Per le infrazioni di cui al n. 1 dell'art. 39 della legge 15 giugno 1965, n. 2397, riferibili ai tabacchi, la multa deve essere non minore di L. 100 e non maggiore di L. 500.

Art. 4.

Le multe comminate dall'articolo 14 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, sono aumentate a L. 75 per chilogramma, quando si tratta di tabacco in foglia, ed a L. 150 se si tratta di tabacco lavorato.

Art. 5.

All'ultimo capoverso dell'art. 26 della legge 2 aprile 1886, n. 3754, è sostituito il seguente:

4. Quelli che detengono meccanismi ed utensili preordinati alla manipolazione del tabacco. In questo caso sarà applicata la multa da L. 51 a L. 1000.

Art. 6.

Per qualunque contravvenzione al disposto delle leggi sulle privative dei sali e dei tabacchi o del relativo regolamento, non punita con multa speciale, sarà applicata una multa non minore di L. 25 e nè maggiore di L. 300.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE — A ESSIO.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO

Il numero 1363 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli del tesoro e per la ricostituzione delle terre liberate;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 670, concernente esenzione da tassa di bollo e registro sugli atti di volontaria giurisdizione, compiuti nell'interesse di persone che avessero il domicilio o residenza nei Comuni invasi dal nemico ed in quelli compresi nella zona delle operazioni di guerra e viciniori, indicati dal decreto 15 aprile 1918 del presidente del Consiglio dei ministri, cessano di avere vigore con la pubblicazione del presente decreto.

Potranno però le parti, anche successivamente alla detta pubblicazione, fare uso delle copie di quegli atti che fossero state ad esse rilasciate dalla cancelleria, con esenzione di bollo e di registrazione.

Cessano del pari dalla stessa pubblicazione di aver vigore le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 del detto decreto 9 maggio 1918, relative alla sospensione dei termini per le denuncie delle successioni dai detti articoli contemplate.

Art. 2.

Devono essere denunziate nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione del presente decreto le successioni di cui al precedente articolo, apertesi anche prima dell'invasione del nemico, purchè al momento dell'invasione non fosse scaduto il termine per la denunzia, salvo ogni maggiore termine che sia applicabile nei casi speciali previsti dall'art. 79 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217.

La decorrenza del termine per le denuncie di successione dei beni immobili situati nei Comuni enunciati nel precedente art. 1 nei quali siasi verificata per fatto di guerra comunque la soppressione, alterazione o riduzione dei registri o libri censuari o di mappe catastali, sarà fissata con decreto del ministro delle finanze dopochè gli uffici censuari e catastali saranno stati riordinati.

Art. 3.

Sono esenti dalla tassa di successione fino all'importo di lire diecimila, imponibile, le quote nette devolute alla linea retta, ascendente o discendente, ed al coniuge superstite nelle successioni di persone che avevano il loro domicilio o la residenza abituale nei Comuni delle terre invase dal nemico o compresi nella zona delle operazioni di guerra, apertesi non più di due mesi prima dell'invasione e fino alla pubblicazione del presente decreto.

Quando il valore della quota spettante all'erede eccede lire 10.000, ma non lire 30.000, si deducono le prime lire 10.000 e la tassa si applica sulla differenza in base all'aliquota ad essa corrispondente.

Art. 4.

Nelle successioni di cui al precedente articolo 3 la consistenza ed il valore della mobilia si possono provare, oltre che nei modi indicati nell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1058, anche con un atto notorio, ricevuto dal sindaco o dal pretore del luogo o da un notaio, e con una perizia giurata; la inesistenza della mobilia può provarsi col semplice atto notorio.

Il valore dei beni immobili, delle aziende industriali e commerciali, e delle quote di compartecipazione, nelle Società industriali e commerciali, esistenti negli stessi Comuni di cui all'art. 3 e trasferiti per successione durante la invasione nemica, si determina con riferimento al momento, nel quale cessò l'invasione.

Art. 5.

Le somme pagate o da pagarsi dallo Stato, per indennizzo di danni di guerra, agli eredi dei danneggiati, sono esenti dalla tassa di successione quando non superano L. 30.000 e quando la quota ereditaria non eccede L. 60.000. Se superano questo limite, è soggetta alla tassa la parte che rappresenta il valore dei danni, determinato in rapporto al momento della morte del danneggiato, a meno che questo valore non risulti superiore all'importo dell'indennizzo, nel quale caso si limita a tale importo l'applicazione della tassa.

Art. 6.

Il termine di due anni, stabilito dall'art. 6 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C, per la giustificazione della litigiosità o dubbia esigibilità di crediti compresi nell'attivo delle successioni di cui al precedente articolo 1, deve computarsi dal giorno della presentazione della denunzia di successione.

Art. 7.

I debiti risultanti da scritture private e da cambiali od effetti all'ordine sono ammessi in deduzione dell'attivo delle successioni di cui all'art. 1 anche se giustificati soltanto con le scritture, cambiali od effetti originali, che abbiano acquistata data certa con la morte del debitore e con le dichiarazioni di sussistenza richieste dall'art. 56 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217.

Sono pure ammessi in deduzione dall'attivo delle stesse successioni i debiti di commercio esercitato nel Regno, se giustificati con atti di obbligo o di quietanza, stipulati tra gli eredi del debitore ed i creditori, e con una dichiarazione giurata, resa davanti al pretore del luogo da tutti gli eredi del debitore e dai creditori, se sono più, con la quale i dichiaranti affermino che il debito sussisteva al momento della morte del debitore. Ciò sempre che risulti che i libri di commercio del debitore siano rimasti distrutti o andati smarriti, o che, per la poca importanza dell'azienda, i libri non erano tenuti.

Le spese per il trasporto delle salme dei profughi di guerra nei luoghi in cui questi avevano il loro domicilio o la residenza abituale sono ammesse in deduzione dall'attivo, indipendentemente dalle spese funerarie deducibili nei limiti stabiliti dal decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1058, purchè siano giustificati, entro un anno dal giorno in cui è avvenuto il trasporto, la qualità di profugo di guerra del defunto e l'importo delle spese sostenute.

Art. 8.

Sono esenti dalla sopratassa di tardivo pagamento le successioni di cui all'art. 1.

Le tasse dovute possono pagarsi a rate uguali, a periodi non maggiori di un anno e senza interessi, in un termine massimo di quattro anni, purchè sia stipulato regolare atto di dilazione e garanzia, da approvarsi dall'intendenza di finanza, se la somma dovuta superi lire mille, e dall'ispettore del circolo se la somma non superi questo limite.

Art. 9.

Le sopratasse già divenute applicabili prima dell'invasione nemica in rapporto alle successioni di cui agli articoli 1 e 2 e non pagate fino alla pubblicazione del presente decreto sono condonate, se nel termine di sei mesi dalla detta pubblicazione siano pagate le tasse dovute o sia stipulato l'atto di dilazione e garanzia, nel caso che i debitori chiedano di essere ammessi a fruire del beneficio del pagamento a rate, di cui all'art. 8. In questo caso il condono delle sopratasse sarà

subordinato alla condizione del pagamento delle singole rate entro venti giorni dalle scadenze.

Sono egualmente condonate le sopratasse incorse fino al giorno 1° gennaio 1922 e non ancora pagate, che siano comminate dalle leggi di registro agli atti e contratti stipulati nei Comuni indicati nell'art. 1, ed alle sentenze ivi pronunziate, nonchè alle omesse o ritardate denunzie relative a contratti anche verbali di locazione di immobili ivi stipulati, purchè nel termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto siano pagate le tasse ed adempiute le prescritte formalità.

Art. 10.

Le disposizioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente decreto sono pure applicabili riguardo ai passaggi dell'usufrutto dei beni costituenti le dotazioni dei benefizi e delle cappellanie; quelle degli articoli 2, 4 (parte seconda), 8 e 9, riguardo alle consolidazioni di usufrutti già distaccatisi dalla nuda proprietà per contratto a titolo oneroso, e quelle degli articoli 2, 8 e 9 riguardo:

a) alle consolidazioni di usufrutti già distaccatisi dalla nuda proprietà per successione o donazione;

b) ai trasferimenti avvenuti per avveramento della condizione della sopravvivenza.

Art. 11.

Nei comuni delle terre invase dal nemico o compresi nella zona delle operazioni di guerra:

1° sono condonate le tasse di manomorta dovute per il secondo semestre dell'anno 1917 e per i due semestri dell'anno 1918;

2° nessuna sopratassa sarà applicata per omessa o ritardata denunzia di variazioni di patrimonio verificatesi negli anni 1917, 1918, 1919, 1920 e 1921 e per ritardato pagamento negli anni 1918, 1919, 1920 e 1921 di tasse di manomorta dovute.

Le dette denunzie e quelle di variazioni nella rendita agli effetti del triennio 1919-21 dovranno essere presentate entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente decreto; in difetto si avranno per confermati gli accertamenti anteriori, salvo le variazioni in aumento da parte della finanza e l'applicazione delle sopratasse a norma di legge.

Art. 12.

Per il pagamento delle tasse di manomorta dovute per gli anni 1921 e precedenti, nonchè delle sopratasse le intendenze di finanza, qualunque sia l'ammontare complessivo del debito, sono autorizzate a concedere dilazioni a rate non maggiori di un anno e per il termine massimo di quattro anni, senza interessi. Nel resto tali dilazioni rimangono soggette alle norme vigenti.

Art. 13.

E' estesa alle tasse ipotecarie l'esenzione da imposte e tasse disposta dal R. decreto 4 settembre 1919, n. 1835, per tutte le operazioni e gli atti concernenti le anticipazioni sui risarcimenti di guerra in corso di accertamento o di liquidazione da parte dello Stato, concesse dall'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, istituito col decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497.

Art. 14.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE — PARATORE — LUCIANI.

Visto, Il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1387 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La cittadinanza italiana può essere concessa per decreto Reale, su proposta del ministro degli affari esteri, senza l'osservanza delle condizioni stabilite dall'art. 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555, ai maggiorenni od emancipati celibi, monogami o vedovi, anche non residenti nel Regno, che si trovino in uno dei seguenti casi:

1° appartengano a famiglia di origine italiana, le quali abbiano perduto la cittadinanza originaria;

2° godano la protezione italiana, o l'abbiano goduta anteriormente e non sono attualmente protetti da alcun altro Stato;

3° abbiano dato prova non dubbia di sentimenti di italianità ed offrano varie garanzie di contribuire al mantenimento del buon nome e del prestigio italiano.

Art. 2.

La persona alla quale la cittadinanza è concessa dovrà prestare giuramento nei modi e nelle forme di cui all'art. 5 della legge 13 giugno 1912 n. 555.

La consegna del decreto di cittadinanza dovrà risultare da apposito verbale redatto dall'autorità italiana all'uopo incaricata, e dalla data di tale verbale decorrerà il termine di sei mesi per prestare giuramento.

Art. 3.

La cittadinanza ottenuta a norma dell'art. 1 non comprende il godimento dei diritti politici, nè l'obbligo del servizio militare.

Art. 4.

La domanda d'acquisto della cittadinanza da parte delle persone di cui all'art. 1, n. 2, deve essere fatta entro 4 mesi dalla pubblicazione della legge.

Coloro che non avranno chiesto la cittadinanza entro tale termine e la di cui domanda sarà stata respinta, perderanno ogni titolo alla protezione italiana.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — SCHANZER.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1388 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 dicembre 1910, n. 863;

Visti i Regi decreti-legge 5 giugno 1920, n. 820, 7 aprile 1921, n. 374, 10 giugno 1921, n. 741, e 19 novembre 1921, n. 1724;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto coi ministri dell'interno e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono prorogate al 31 dicembre 1923 le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 5 del R. decreto-legge 7 aprile 1921, n. 374.

Sono del pari prorogate alla stessa data le disposizioni dell'art. 1 (2° comma) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 13 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1724.

Art. 2.

Le tasse di licenza, di cui all'art. 1 della legge, testo unico, per le tasse sulle concessioni governative 6 gennaio 1918, n. 135 e ai numeri di ordine 1 e 2 della tabella *C*) annessa alla legge medesima, è trasformata per il 1923 in tassa annuale a favore dei Comuni, commisurata sull'ammontare dell'affitto effettivo o presunto dei locali di esercizio, anche quando i locali stessi sieno adibiti alla vendita di altri generi oltre quelli indicati al numero d'ordine 1 della tabella *C* anzidetta.

Art. 3.

Quando nell'esercizio si effettui la vendita di bevande alcooliche, sia pur essa commista alla vendita di bevande vinose e di altri generi, l'applicazione della tassa di cui al precedente articolo, è fatta in base ad una aliquota proporzionale sul valore locativo corrente dell'esercizio fino al limite massimo del 30 % del valore locativo medesimo.

L'applicazione della tassa in confronto di alberghi, ristoranti e circoli nei quali si effettui la vendita di bevande alcooliche è fatta sulla base del solo valore locativo degli ambienti ove normalmente si consumano alimenti e bevande.

La misura della tassa contemplata dal presente articolo non può in alcun caso essere inferiore alla somma di L. 50 annue.

Art. 4.

Per gli esercizi nei quali si effettui la minuta vendita di bevande vinose, o da sola o commista alla vendita di altri generi, con esclusione di bevande alcooliche, l'aliquota proporzionale di cui al precedente articolo può essere applicata fino al limite massimo del dieci per cento del valore locativo dell'esercizio. La misura della tassa non potrà essere inferiore al limite minimo di L. 50; è tuttavia consentita la riduzione del minimo stesso a L. 20 quando il valore locativo annuo non superi la somma di L. 200.

Art. 5.

E' data facoltà ai Comuni di applicare la tassa sul bestiame per il 1923, anzichè con le norme dell'art. 5, 1° comma, del R. decreto-legge 7 aprile 1921, n. 374, in base ad una aliquota percentuale sul valore medio di ciascuna specie del bestiame stesso, da determinarsi per ogni Provincia, dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere della Camera di commercio, del veterinario provinciale e del direttore della cattedra ambulante provinciale di agricoltura.

Tale aliquota non potrà eccedere l'uno per cento del valore predetto.

Art. 6.

La tassa di soggiorno, di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1724, è applicabile anche

in confronto di coloro che nelle stazioni climatiche o balneari dimorano in ville od altre abitazioni di affitto ed è commisurata al prezzo di locazione dovuta al locatore, in base alla stessa aliquota percentuale indicata dall'art. 6, 1° comma, del decreto predetto.

Art. 7.

A partire dal 1° gennaio 1923 il provento dei dazi interni di consumo spetta interamente ai Comuni.

Nulla è innovato alle leggi speciali concernenti le gestioni governative nei comuni di Roma, Napoli, Palermo, Venezia.

Art. 8.

A cura del Ministero delle finanze sarà formato entro il 1923 un nuovo regolamento generale per le tariffe daziarie sulla base della percentuale *ad valorem*, da approvarsi con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Il regolamento generale determinerà la misura massima delle aliquote imponibili per le varie categorie di generi, i metodi di accertamento e di riscossione dei dazi e disciplinerà inoltre la materia delle esenzioni delle restituzioni e rimborsi, dei ricorsi, della vigilanza, delle contravvenzioni e delle relative penalità e delle spese di giustizia.

Art. 9.

Per il 1923 è data facoltà ai Comuni, fatta eccezione per le bevande vinose, per le quali resta ferma la tariffa di cui all'art. 1 del R. decreto 10 giugno 1921, n. 741, di elevare del 10 0/0 le tariffe risultanti dall'art. 6 del R. decreto 7 aprile 1921, n. 374 e di applicare i dazi comunali di cui al successivo art. 7, comma 1°, nel limite massimo del 20 0/0 del valore medio per il quadriennio 1919-1922, fissato per ogni Provincia dalla Camera di commercio.

Salvo le disposizioni sopra dette, restano integre le facoltà spettanti ai Comuni in materia di tariffe giusta il testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248 con le modificazioni stabilite nelle leggi e decreti successivamente emanati.

Art. 10.

Sono prorogate fino al 31 dicembre 1923 le disposizioni contenute negli articoli 1, comma 1°, 2°, 3° e 4° del Regio decreto 5 giugno 1920, n. 820, e negli articoli 6, 7 (con le modificazioni risultanti dall'art. 9 del presente decreto) 8, 9, 10 del Regio decreto 7 aprile 1921, n. 374 (con le variazioni apportatevi dal Regio decreto 10 giugno 1921, n. 741), nonchè le disposizioni contenute in questo ultimo decreto.

Art. 11.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'applicazione del presente decreto, che entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Rossore, addì 23 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE — TADDEI — PARATORE.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, ed il decreto Reale 4 settembre 1919, n. 1620;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1922 con il quale la Società anonima di assicurazioni « La Metropole Anversoise » con sede in Anversa, veniva autorizzata d istituire una propria rappresentanza in Italia ai sensi dell'art. 230 del Codice di commercio;

Considerato che detta Società ha dichiarato di rinunciare all'esercizio delle riassicurazioni in Italia;

DETERMINA:

È revocata l'autorizzazione concessa con decreto 30 aprile 1922 alla Società anonima di assicurazione e riassicurazione « La Metropole Anversoise » di Anversa per l'istituzione di una propria rappresentanza in Italia ai sensi dell'art. 230 del Codice di commercio.

Roma, 13 ottobre 1922.

Il ministro per l'industria e commercio
TEOFILO ROSSI.

Il ministro del tesoro
PARATORE.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Veduto l'art. 86 del testo unico delle leggi e decreti in materia di credito agrario, approvato con R. decreto del 9 aprile 1922, n. 932;

DECRETA:

Art. 1.

È aperto un concorso a premi fra le Casse agrarie della Sicilia, costituite nella forma di Società in nome collettivo, che nell'annata agraria 1921-922 abbiano - proporzionalmente ai mezzi di cui dispongono - meglio cooperato all'incremento della produzione agraria e favorito l'esercizio del credito agrario e dell'agricoltura.

Al concorso sono assegnati i seguenti premi:
due primi premi di L. 1500 ognuno;
due secondi premi di L. 1000 ognuno;
otto terzi premi di L. 500 ognuno.

Le somme corrispondenti ai primi e secondi premi, che eventualmente non vengano assegnati, potranno essere destinate ad aumento del numero dei terzi premi.

Al pagamento dei premi agli Enti vincitori si provvederà con lo stanziamento del capitolo 28 del bilancio di previsione della

spesa del Ministero per l'agricoltura e per l'esercizio finanziario 1922-923.

Art. 2.

Le Casse agrarie che intendono prendere parte al concorso debbono presentare alla più vicina Cattedra ambulante di agricoltura, entro il 15 gennaio 1923 la relativa domanda in carta da bollo da L. 2,40, indirizzata al Ministero di agricoltura (Direzione generale della colonizzazione e del Credito agrario), contenente espresso riferimento al presente decreto e corredata dei seguenti documenti:

1° statuto e regolamento interno (3 esemplari);

2° prova della legale costituzione dell'Ente con la caratteristica di cui al precedente art 1°;

3. Bilancio consuntivo dell'esercizio 1922 e sommaria relazione illustrativa.

4. Una dettagliata relazione, dalla quale premessi brevi cenni sulla vita dell'Ente, risulti partitamente spiegata l'azione durante l'annata agraria 1921-922 a vantaggio dell'agricoltura e del credito agrario.

Art. 3.

Le Cattrede ambulanti di agricoltura dovranno curare l'istruttoria delle singole domande e spedirle entro il mese di febbraio 1923 al Ministero di agricoltura (Direzione generale predetta), unendo a ciascuna di esse un rapporto, con giudizio di merito comparativo, dando la precedenza, a parità di condizioni, agli Enti più disagiati.

Art. 4.

Alla Commissione nominata col decreto Ministeriale del 22 marzo 1922, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile successivo, è affidato l'incarico di elaborare le proposte pel conferimento dei premi, di cui al precedente art. 1.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 30 settembre 1922.

Il ministro
BERTINI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Veduto l'art. 86 del testo unico delle leggi e dei decreti in materia di credito agrario, approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932;

DECRETA:

Art. 1.

È aperto un concorso a premi fra i Consorzi agrari della Sicilia e fra le Società agrarie della Sicilia (le quali siano costituite nella forma di Società cooperativa con un capitale iniziale interamente versato di L. 10.000 almeno) che nell'anno agrario 1921-922 abbiano proporzionalmente ai mezzi di cui dispongono meglio cooperato all'incremento della produzione agraria e favorito l'esercizio dell'agricoltura e del credito agrario, e specialmente con l'attuazione di speciali iniziative.

Al detto concorso sono assegnati i seguenti premi:

un primo premio di L. 2500;

due secondi premi di L. 1000 ognuno;

cinque terzi premi di L. 500 ognuno.

Le somme corrispondenti ai primi e secondi premi che eventualmente non vengano assegnati potranno essere destinate ad aumento del numero dei terzi premi.

Al pagamento dei premi stessi si provvederà con lo stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1922-923, capitolo 28.

Art. 2.

Le anzidette istituzioni che intendono concorrere ai premi, debbono presentare entro il 15 gennaio 1923, alla più vicina Cattedra ambulante di agricoltura la domanda, su carta da bollo da L. 2,40 indirizzata al Ministero di agricoltura (Direzione generale della colonizzazione e del Credito agrario), contenente espresso riferimento al presente decreto, e corredata dei seguenti documenti, esenti da bollo:

1. Statuto e regolamento interno in n. 3 esemplari;

2. Prova della legale costituzione dell'Ente con la caratteristica di cui al precedente art. 1 ed indicazione dell'ammontare del capitale iniziale, interamente versato.

3. Bilancio consuntivo dell'anno 1922 con una sommaria relazione illustrativa.

4. Una dettagliata relazione, dalla quale, premesso un cenno della vita dell'Ente, risulti partitamente l'azione spiegata durante l'annata agraria 1921-922 in vantaggio dell'agricoltura e del credito agrario, con l'indicazione delle speciali iniziative attuate in materia.

Art. 3.

Le Cattedre ambulanti di agricoltura dovranno curare l'istruttoria delle singole domande e spedirle entro il mese di febbraio 1923 al Ministero di agricoltura (Direzione generale predetta) unendo a ciascuna di esse un rapporto, con giudizio di merito comparativo, dando la preferenza - a parità di condizioni - agli Enti più disagiati.

Art. 4.

Alla Commissione nominata col decreto ministeriale del 22 marzo 1922, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile successivo, è affidato l'incarico di elaborare le proposte pel conferimento dei premi di cui all'art. 1.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 5 ottobre 1922.

Il ministro
BERTINI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

È stata chiesta la rettifica dell'intestazione del buono del tesoro settennale prima serie, n. 428 di L. 2500 intestato a Camilleri Francesca di Pietro moglie di Camilleri Michele, inteso Calogero, perchè giusta l'atto di notorietà del 6 luglio 1922 del pretore di Naro il detto buono doveva invece intestarsi a Camilleri Francesca di Pietro, minore, sotto la patria potestà del padre.

Si diffida perciò, chiunque possa avervi interesse che ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, si darà corso alla chiesta rettificazione.

Roma, 12 ottobre 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

AVVISO
(3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che i buoni del tesoro settennali n. 2757 di lire 5000 e n. 2758 pure di L. 5000 per erronee indicazioni fornite da chi richiese la loro emissione furono intestati a De Virgilio Er-

linda di Antonio nubile mentre cho dovevano invece intestarsi a De Virgilio Erlinda di Enrico, nubile vera proprietaria dei buoni stessi.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione senza che siano notificate opposizioni si procederà senz'altro da parte della Direzione generale del tesoro alla rettifica dell'intestazione suddetta ai sensi dell'articolo 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700.

Roma, 9 ottobre 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di mercoledì 29 corrente alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale in Roma, via Goito n. 1 con accesso al pubblico, si procederà alla 62ª estrazione annuale delle obbligazioni della ferrovia Maremmana, R. D. 10 febbraio 1861, n. 4453 e 19 febbraio 1862, n. 473.

Le obbligazioni da estrarsi sulle 75752 attualmente vigenti sono in numero di 703 secondo la relativa tabella di ammortamento.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate rimborsabili dal 2 gennaio 1923.

Roma, 3 novembre 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Il direttore capo divisione
BORGIA.

AVVISO.

Si notifica, che nel giorno di sabato 25 corrente, alle ore 9 in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale via Goito n. 1 in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 30ª estrazione annuale a sorte delle obbligazioni create con la legge 20 luglio 1890, n. 6980, serie 3ª e 28 giugno 1892 n. 299 per le opere edilizie della città di Roma riferentesi alla prima serie A emesse in forza del R. decreto 14 maggio 1893, n. 262.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la tabella di ammortamento stampata a tergo dei titoli, sono in numero di 207 sulle 7394 attualmente vigenti agli effetti della detta estrazione.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate rimborsabili dal 1° gennaio 1923.

Roma, 3 novembre 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Il direttore capo divisione
BORGIA.

BANCO DI SICILIA

Situazione sommaria al 10 ottobre 1922

Cassa		187.785.000
Portafoglio s/piazze italiane		244.417.000
Anticipazioni ordinarie		129.121.000
Fondi sull'estero	Portafoglio	13.665.000
	Conti correnti	16.109.000
Circolazione	p/c/ del commercio	220.371.000
	p/c/ dello Stato	448.338.000
Debiti a vista		137.892.000
Depositi in c/c fruttifero		97.427.000
Depositi della Cassa di risparmio del Banco		386.550.000
Rapporto della riserva metallica alla circolazione		29.46 0/0

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Arcole, in provincia di Verona e nel comune di Picciano, in provincia di Teramo, è stato, con decreto 31 ottobre 1922, esteso ai detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art 10 del regolamento 13 giugno 1918.

Archivio di Stato in Roma e Archivio del Regno

Scuola di paleografia e diplomatica
presso l'Archivio di Stato

Avviso.

Col giorno di martedì, 5 dicembre, si inizieranno nell'Archivio di Stato (piazza del Gesù n. 45) le lezioni del 2° corso (Diplomatica).

Può essere ammesso chiunque provi di aver compiuto gli studi liceali, e ne faccia domanda, diretta al sopraintendente, su carta da bollo da L. 1,20, non più tardi dell'improrogabile termine del 30 novembre.

Non occorre nuova domanda per gli iscritti al corso dell'anno passato.

Le lezioni avranno luogo due volte la settimana nei giorni di martedì e sabato, dalle ore 15 alle 16.

MINISTERO
per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 2 novembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio

	Media		Media
Parigi	165 2[illegible]	Dinari	—
Londra	102 60	Corone iugoslave	—
Svizzera	426 —	Belgio	152 27
Spagna	—	Olanda	9 10
Berlino	0 56	Pesos oro	18 97
Vienna	0 035	Pesos carta	8 34
Praga	78 39	New York	23 01

Oro 443 98

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	73 20	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	82 12	—